

DELIBERA N. 203 /09/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a (PROGRAMMA TELEVISIVO DIFFUSO SU FREQUENZE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE RAI QUATTRO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 12 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di*

cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 42/09/ DIC del 1 giugno 2009, notificato in data 8 giugno 2009, con il quale veniva contestata alla società RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a., con sede in Roma, viale Mazzini n. 14, autorizzata al programma televisivo nazionale diffuso su frequenze terrestri in *tecnica* digitale RAI Quattro, la violazione dell’articolo 38, comma 1, decreto legislativo 177/05, poiché il giorno 4 aprile 2009 è stata trasmessa pubblicità della durata di 9 minuti e 50 secondi (590 secondi), pari al 16,39 per cento dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00;

CONSIDERATO che, applicando il criterio adottato dall’Autorità nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell’ora, per tener conto dell’interposizione dei *frames* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot, i valori di affollamento pubblicitario orario divengono, in considerazione dei 29 spot trasmessi, 9 minuti e 38 secondi (578 secondi) pari al 16,07%, valore superiore ai limiti stabiliti all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva;

RILEVATO che in data 2 luglio 2009 si sono svolte le operazioni di accesso agli atti della documentazione relativa al procedimento in questione; che sono state inviate memorie difensive acquisite dall’Autorità con prot n. 53179 il 6 luglio 2009; che il giorno 22 luglio 2009 si è tenuta l’audizione di rappresentanti della società concessionaria;

RILEVATO che le argomentazioni della società concessionaria si basano sull’assunto che il superamento del valore di affollamento orario si sia verificato per lo slittamento dell’orario di programmazione dello spettacolo *XFactor* nella fascia 19-20, con conseguente posticipo della trasmissione del break pubblicitario nella fascia

oraria rispetto al previsto palinsesto di emissione del canale, ciò per un disguido legato al carattere sperimentale delle trasmissioni, eccedendosi altresì che l'abilitazione alla sperimentazione del programma digitale RAI QUATTRO, di cui al *Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*, approvato con delibere 435/01/CONS, 266/06/CONS e 109/07/CONS, anche se reca disposizioni specifiche per la concessionaria e per gli operatori privati, non imponendo limiti di affollamento, sottintende che debbano essere gli stessi e quindi il limite percentuale più favorevole, cioè quello del 18% orario, elevabile al 20%, salvo recupero in una delle due fasce orarie contigue;

RITENUTO di non poter accogliere le sollevate eccezioni per le seguenti ragioni:

- quanto all'asserito slittamento della programmazione deve rilevarsi che, a tal fine, il legislatore ha previsto l'innalzamento della soglia di affollamento del due per cento, da recuperare in una delle due fasce orarie contigue, proprio allo scopo di consentire un ragionevole margine di flessibilità in caso di variazioni impreviste nella programmazione; pertanto, circostanze di tal genere, non assistite dal carattere di assoluta eccezionalità e imprevedibilità, non consentono l'esenzione dal rispetto degli obblighi di legge;
- quanto all'applicazione dei limiti di affollamento, previsti per i canali sperimentali del digitale terrestre, il ricorso alla programmazione in via sperimentale non può in alcun modo costituire un'occasione per liberarsi dai vincoli posti dalla legge sull'affollamento pubblicitario, atteso che questi ultimi riguardano i contenuti in quanto tali e non anche le tecniche impiegate dalle emittenti per l'attività di radiodiffusione televisiva. D'altra parte nessuna deroga alle regole generali il legislatore ha avvertito il bisogno di dettare per la specifica materia;

RILEVATO che risulta confermato, pertanto, il contestato superamento dei limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, il giorno 4 aprile 2009 nella fascia oraria 19-20, riconosciuto dalla società concessionaria e privo di valida giustificazione, non può ritenersi causa esimente dagli obblighi di rispetto della normativa relativa all'esercizio dell'attività radiotelevisiva il mero accadimento fattuale dello slittamento degli orari di programmazione;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata e conseguente ad un mero errore materiale;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a., con sede in Roma, viale Mazzini n. 14, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale RAI QUATTRO si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre bisogna considerare che la medesima era a conoscenza delle modalità applicative del conteggio degli affollamenti e che le stesse sono state ulteriormente dettagliate da questa Autorità nelle motivazioni dell'atto di contestazione n. 42/09/CSP;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione, considerata di gravità lieve, nella misura di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) pari al minimo edittale;

VISTO l'articolo 38, comma 1, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., con sede in Roma, viale Mazzini n. 14, autorizzata alla diffusione del programma televisivo a diffusione terrestre in tecnica digitale RAI QUATTRO, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) per l'episodio di violazione dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 203 /09/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 12 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola